

Delibera n. 63/2019

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 32/2019 nei confronti di Flixbus Italia S.r.l., ai sensi del d.lgs. 169/2014, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L’Autorità, nella sua riunione del 6 giugno 2019

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 181/2011);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTA** la delibera n. 32/2019 dell’11 aprile 2019, notificata con nota prot. ART. 3521/2019, dell’11 aprile 2019, con la quale si avviava, nei confronti di Flixbus Italia S.r.l., un procedimento, ai sensi del d.lgs. n. 169 del 2014, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 20, paragrafo 1, e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011;
- CONSIDERATO** che il sopra citato d.lgs. n. 169 del 2014 prevede: all’articolo 13, comma 1, che “[i]l vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero”; all’articolo 14, comma 1, che “[i]l vettore o l’ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e

*comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo [...]”; all'articolo 17, comma 2, che “[i]l vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;*

**CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 32/2019, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta delle sanzioni per ciascuna delle summenzionate violazioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, per un ammontare: di euro 300,00 (trecento/00), per ciascuno degli otto passeggeri, per un totale di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), con riferimento alla violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2; di euro 1.000,00 (mille/00), con riferimento alla violazione dell'articolo 20, paragrafo 1; di euro 500,00 (cinquecento/00), con riferimento alla violazione dell'articolo 20, paragrafo 1;

**VISTA** la documentazione dalla quale risulta l'avvenuto pagamento in misura ridotta, in data 10 maggio 2019, delle tre sanzioni amministrative, per l'importo complessivo di euro 3.900,00 (tremilanovecento/00);

**RILEVATO** che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

**CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 32/2019;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 32/2019 dell'11 aprile 2019, nei confronti di Flixbus Italia S.r.l., per la violazione degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 20, paragrafo 1, e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 3.900,00 (tremilanovecento/00).

Torino, 6 giugno 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

*(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)*